

# NATIONAL SECURITY AND INVESTMENT ACT 2021: NUOVE REGOLE PER POTER INVESTIRE IN UK



---

20  
21 LUGLIO

## **LONDON**

**Italian Trade Commission**

**Trade Promotion Section of the Italian Embassy**

**Sackville House, 40 Piccadilly**

**W1J 0DR , LONDRA**

**☎ +44 20 7292 3910**

**☎ +44 20 7292 3911**

**✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)**

## **HELP DESK BREXIT**

**✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)**

**Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE**

**Ufficio di Londra | Desk Brexit**

*a cura dell'Avv. Luca Cordelli*

*supervisione Help Desk Brexit*

## **Layout grafico e impaginazione**

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene

Caterina Luca | Nucleo Grafica

# NATIONAL SECURITY AND INVESTMENT ACT 2021: NUOVE REGOLE PER POTER INVESTIRE IN UK

Il 29 Aprile 2021, la nuova normativa del Regno Unito, denominata ***National Security and Investment Act 2021*** ha ricevuto il "Royal Assent".

Si prevede che, nei prossimi mesi, verranno promulgati alcuni regolamenti attuativi per i singoli settori interessati dalla nuova normativa e che sono meglio specificati in seguito. Da ciò consegue che l'entrata in vigore vera e propria del nuovo sistema normativo è attesa entro la fine dell'anno 2021. Considerato però che alcuni aspetti della nuova norma hanno portata retroattiva, è importante che le imprese che hanno interessi o stanno valutando acquisizioni nel Regno Unito, vengano a conoscenza di essa e prendano in considerazione i nuovi obblighi di comunicativa in caso di future operazioni di acquisizione.

La nuova legge rappresenta un cambio sostanziale nel quadro normativo britannico delle acquisizioni e degli investimenti transfrontalieri, in quanto attribuisce al Governo di Londra il potere di intervenire su un'ampia gamma di operazioni sul presupposto della difesa della sicurezza nazionale.

La legge ha una portata molto estesa e istituisce due nuovi diversi regimi di applicazione.

Da un lato, sarà imposta la notifica **obbligatoria** nel caso di operazioni di acquisizione riguardanti 17 specifici settori (che verranno qui di seguito elencati) considerati strategici.

Dall'altro, vi sarà un regime di notifica **volontaria** per ogni altro tipo di acquisizione che potrebbe richiamare l'interesse del Governo Britannico. La norma, infatti, autorizza il Secretary of State ad aprire un'inchiesta ("call in") sugli investimenti eseguiti in qualsiasi settore industriale al fine di valutare e ponderare eventuali

rischi per la sicurezza nazionale che questi possono comportare. A tal fine, il Governo potrà imporre condizioni all'acquisizione e persino ordinare il fermo delle operazioni comportanti un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale britannica.

Nell'esercizio del potere di "call-in", il Segretario di Stato dovrà considerare:

- **target risk:** la natura e le attività della società acquisenda;
- **trigger event risk:** il tipo ed il livello di controllo acquisito e come questo potrebbe essere utilizzato;
- **acquirer risk:** la misura in cui l'acquirente stesso potrebbe divenire un problema per la sicurezza nazionale.

Come detto, la legge ha persino una portata retroattiva dal momento che il Governo Britannico ha adesso il potere di verificare acquisizioni internazionali che si sono concluse a partire dalla data del 12 novembre 2020 (data di presentazione del disegno di legge).

La legge riflette quelle che sono le preoccupazioni esistenti nel Regno Unito circa le implicazioni attinenti alla sicurezza nazionale nel caso di investimenti stranieri, provenienti da particolari giurisdizioni. Va da sé che la norma ha portata astratta e generale e si applicherà a tutte le operazioni transfrontaliere, a prescindere dalla provenienza degli investimenti.

La normativa riserva al *Secretary of State* il potere di investigare certe operazioni qualora vi sia un ragionevole sospetto di un rischio alla sicurezza nazionale.

La procedura rappresenta quindi un nuovo ulteriore adempimento che le imprese e gli investitori esteri dovranno considerare al momento di effettuare potenziali acquisizioni/investimenti nel Regno Unito.

Il nuovo regime si applica in linea di principio a qualsiasi operazione commerciale che coinvolga una società britannica e a qualsiasi società estera che comunque svolga attività nel Regno Unito o fornisca beni e servizi a persone nel Regno Unito, indipendentemente dal settore. Tuttavia, alcuni settori sono soggetti a un regime di notifica obbligatorio rafforzato

e possono essere considerati gli obiettivi più probabili per il controllo nell'ambito del nuovo regime

La normativa si applica anche all'acquisizione di beni (*assets*) che possono includere beni materiali o immateriali, informazioni o tecnologie con un particolare valore industriale, commerciale o altro valore economico (ad es. segreti commerciali, banche dati, codice sorgente, algoritmi etc.).

Le fattispecie che possono innescare ("*triggering*") il processo di verifica da parte del Governo sono relative ai diversi tipi di controllo che l'acquirente può avere nei confronti della società target successivamente al compimento dell'operazione, quali:

- l'acquisizione di una partecipazione qualificata in azioni o diritti di voto in un'entità che porta l'acquirente a controllare rispettivamente il 25%, 50% o 75% delle azioni o dei diritti di voto nella società acquisita, a seconda della struttura societaria della stessa e la possibilità per il nuovo azionista di approvare o bloccare risoluzioni ai sensi del diritto societario inglese;
- acquisire diritti di voto che consentano o impediscano l'approvazione di qualsiasi tipi di risoluzione che disciplini l'attività della società target - ciò si rivolge principalmente a entità che hanno soglie di voto diverse da una tipica società a responsabilità limitata di diritto inglese;
- acquisire un'influenza determinante sulla società target.

Il concetto di influenza determinante ("*material influence*") sarà generalmente la condizione più difficile da interpretare e di per sé maggiormente soggetta a potenziali controversie. Il principio sarà interpretato in linea con il regime giuridico di controllo delle fusioni e concentrazioni del Regno Unito, dove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Competition Market Authority – "CMA"*) generalmente presume che una partecipazione superiore al 25% dia un'influenza determinante e osserverà con attenzione le partecipazioni dal 15% al 25% ed in certi casi persino inferiori al 15%. I fattori rilevanti nel decidere se tali partecipazioni minoritarie possano dare un'influenza determinante riguardano la

distribuzione delle partecipazioni e dei modelli di voto, l'esistenza di eventuali poteri di veto, poteri di rappresentanza in consiglio e l'esistenza o meno di accordi parasociali.

Data la natura dei diritti che gli investitori di capitale di rischio in attività di crescita cercano, è del tutto possibile che si possa scoprire che questi esercitano un'influenza determinante anche con partecipazioni inferiori al 25%, il che di solito non porrebbe un problema in un regime basato sulla concorrenza, ma potrebbe richiedere la notifica in base a questo nuovo regime di controllo governativo.

Gli eventi scatenanti si possono anche verificare nel caso di acquisizione di un asset strategico. Ciò potrebbe includere i casi di vendita o licenza (anche su base non esclusiva) della proprietà intellettuale di un diritto di privativa industriale considerato strategico.

## IL REGIME DI NOTIFICA OBBLIGATORIA

Come accennato sopra, sono 17 i settori soggetti al regime di notifica obbligatoria. I 17 settori saranno specificati in atti normativi (di natura secondaria) che saranno pubblicati prima dell'effettiva entrata in vigore della legge, al momento prevista per fine anno 2021.

### **I diciassette settori ritenuti strategici sono:**

- 1) materiali avanzati, come compositi, semiconduttori e nanotecnologie;
- 2) robotica avanzata;
- 3) intelligenza artificiale;
- 4) nucleare civile;
- 5) telecomunicazioni;
- 6) hardware di elaborazione;
- 7) fornitori del Governo;

- 8) fornitori di servizi di emergenza;
- 9) sistemi di autenticazione crittografica;
- 10) infrastruttura dati;
- 11) difesa;
- 12) energia;
- 13) sistemi, materiali o servizi ad uso militare o "dual use";
- 14) tecnologie quantistiche;
- 15) tecnologie satellitari o spaziali;
- 16) biologia sintetica;
- 17) trasporti.

Qualora una società oggetto di acquisizione appartenga ad uno dei settori soggetti al regime di notifica obbligatoria, sorgerà in capo alla società acquirente l'obbligo giuridico di notificare le seguenti operazioni:

- l'acquisizione di una partecipazione azionaria o diritto di voto che porta l'acquirente oltre il 25% delle azioni o diritto di voto, oltre il 50% delle azioni o diritto di voto o al 75% o più delle azioni o diritti di voto nell'acquisenda entità;
- l'acquisizione di diritti di voto che consentano o impediscano l'approvazione di qualsiasi classe di deliberazioni che regolino gli affari dell'entità.

Resta inteso che una transazione soggetta a notifica obbligatoria non può essere completata senza la previa approvazione del Governo, pena la nullità dell'operazione stessa.

### **Procedura per la revisione:**

Una volta che la notifica è stata accettata dal Governo (che può richiedere informazioni aggiuntive prima di considerare la notifica come completa), il Segretario di Stato ha 30 giorni lavorativi per decidere se sospendere l'operazione di acquisizione ovvero non intraprendere alcuna azione.

In caso di mancata notifica, il Segretario di Stato può sottoporre a

propria valutazione le operazioni concluse fino a sei mesi dopo la data in cui è venuto a conoscenza del *triggering event* e al massimo dopo cinque anni dal closing.

Nei casi in cui il Segretario di Stato emetta un avviso di convocazione, lo stesso ha un periodo di 30 giorni lavorativi (che possono essere estesi fino a ulteriori 45 giorni lavorativi o oltre in determinate circostanze) entro il quale rivedere l'operazione e decidere se vietarla o meno.

Durante il procedimento di revisione, il Segretario di Stato ha il potere di richiedere informazioni pertinenti, con poteri simili a quelli della CMA in relazione alle indagini sulla concorrenza.

Il Segretario di Stato potrà quindi autorizzare una acquisizione, autorizzarla a determinate condizioni, vietarla o ordinare che una acquisizione completata venga annullata a seconda dei risultati dell'indagine conoscitiva.

Laddove si applichi il regime di notifica obbligatoria e una operazione di acquisizione sia stata completata prima di ricevere l'autorizzazione governativa, la stessa sarà nulla e le parti potranno essere soggette a sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato mondiale delle parti coinvolte o a £10 milioni e fino a cinque anni di reclusione.

Si applicano sanzioni anche per il mancato rispetto delle richieste di informazioni o altri aspetti del processo di revisione.

L'obbligo di notifica spetta all'acquirente sul quale cadrà eventualmente la sanzione per la mancata notifica



---

ita-london-italian-trade-agency 

@ITALondon\_ 

@italondon\_ 

Italian Trade Agency 

[www.ice.it](http://www.ice.it)

[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)

[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)